

Caregiving in bilico tra dovere morale, obbligazioni giuridiche e bisogno di tutele

Tiziana Tesauro

CNR-IRPPS

Marianna Russo

CNR-IRPPS

L'articolo individua i fondamenti giuridici del caregiving nel nostro ordinamento, al fine di identificare i soggetti deputati all'adempimento di tale obbligo e il perimetro delle loro responsabilità. Illustra la posizione del coniuge, del partner dell'unione civile, dei figli e degli altri parenti, discutendo poi la necessità di una riflessione specifica sulla figura del caregiver costretto dal dovere morale e obbligato dalle norme giuridiche, ma con ancora scarso riconoscimento e poche tutele.

This article identifies the legal basis for caregiving in our legal system, with the aim of identifying the individuals responsible for fulfilling this obligation and the scope of their responsibilities. It illustrates the position of spouses, civil partners, children and other family members, and then discusses the need for specific consideration of caregivers who are bound by moral duty and legal obligations, but who still receive little recognition and protection.

DOI: 10.53223/Sinappsi_2025-03-5

Citazione

Tesauro T., Russo M. (2025), Caregiving in bilico tra dovere morale, obbligazioni giuridiche e bisogno di tutele, *Sinappsi*, XV, n.3, pp.51-61

Parole chiave

Assistenza alle persone non autonome
Caregiver familiare
Diritto di famiglia

Keywords

Disability care
Family caregiver
Family law

Introduzione

In diversi Paesi europei, a seguito della pandemia, il dibattito pubblico sulle riforme nel campo del *Long-term care* (LTC) ha avuto una notevole accelerazione (Daly *et al.* 2022). Così non è stato in Italia dove, nonostante il decreto legislativo del 15 marzo 2024, n. 29 abbia attuato in parte i contenuti della legge delega¹, non si è realizzato ancora nessun cambiamento sostanziale. L'architettura istituzionale resta pressoché invariata dal 1990 e il sistema è ingessato a causa di una prolungata inerzia istituzionale dovuta non solo a fattori funzionali e politico-istituzionali, ma anche a fattori di ordine culturale (Ranci *et al.* 2024).

Sono questi ultimi e in particolare la resilienza del familismo come modello inscritto nelle pratiche di cura e nelle politiche pubbliche a spiegare il profilo sociale del caregiver, il suo ruolo e le dinamiche che lo caratterizzano.

Il presente contributo individua i fondamenti giuridici del caregiving nel nostro ordinamento, al fine di identificare i soggetti deputati all'adempimento di tale obbligo e il perimetro delle loro responsabilità, con l'intenzione di mettere a tema la necessità di una riflessione specifica sulla figura del caregiver, costantemente in bilico tra dovere morale, obbligazioni giuridiche e bisogno di riconoscimento e tutele.

L'articolo è l'esito di un lungo percorso di riflessione che le autrici hanno condiviso nell'ambito del progetto di ricerca *Age-it. Ageing Well in an Ageing Society - Spoke 6 Silver Economy: Work, Participation, Retirement and Welfare*. Nello specifico, l'introduzione e il primo paragrafo sono stati scritti da Tesauro T., il secondo, il terzo, il quarto e le conclusioni da Russo M.

1 Legge n. 33/2023 che ha formalizzato la riforma della normativa sui soggetti anziani non autosufficienti prevista dal PNRR.

1. L'inerzia e l'inadeguatezza del sistema di long-term care nel nostro Paese

Il sistema LTC italiano viene tradizionalmente identificato in un regime familista implicito, caratterizzato da politiche pubbliche e quadri normativi orientati a delegare la responsabilità di cura alle famiglie, in particolare alle donne (Estevez-Abe e Naldini 2016; Saraceno 2016). Anche se il trend degli ultimi anni registra una netta diminuzione delle opinioni favorevoli a considerare la cura dei familiari come un dovere morale (Hess *et al.* 2023), perdura il modello antropologico della 'famiglia forte' basato sulla solidarietà e il mutuo aiuto (Reher 1998).

Di fatto la famiglia rappresenta ancora la principale risorsa di cura per gli anziani fragili non solo in Italia, ma anche nella maggior parte dei Paesi europei (Naiditch *et al.* 2013; Muir 2017; Tur-Sinai *et al.* 2020); l'Italia si caratterizza però per un maggiore coinvolgimento nella cura dei genitori anziani da parte dei figli, anche quando esterni al nucleo familiare, e questo perché nel nostro Paese il sistema pubblico di cura per gli anziani risulta particolarmente carente e inadeguato (Arlotti *et al.* 2020; Saraceno 2020; Tesauro 2025).

Secondo il Sesto Rapporto dell'Osservatorio Long-term care del CERGAS-SDA Bocconi (Fosti *et al.* 2024), nel 2021 gli anziani non autosufficienti erano circa 3.959.395; il 63,8% degli over 85 presentava gravi limitazioni funzionali. A fronte di questo dato, che riferisce il bisogno potenziale di cura per la popolazione anziana, il rapporto documenta un calo del 12% (tra 2020 e 2021) dell'offerta di posti in servizi semi-residenziali sociosanitari².

Non va meglio sul fronte dell'offerta dei servizi domiciliari. Sempre secondo il Rapporto CERGAS-SDA Bocconi, il servizio domiciliare più diffuso sul territorio nazionale, ovvero il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), per il 2021 si attesta non oltre le sedici ore medie erogate per ogni anziano, che risultano palesemente insufficienti a garantire la permanenza al domicilio di anziani con compromissione dell'autonomia. Analogamente, anche il secondo e più diffuso servizio domiciliare, il SAD, ovvero il servizio di assistenza domiciliare in carico ai Comuni, ha ancora un ruolo piuttosto marginale. Secondo il Network Non

autosufficienza³, il servizio mostrava, tra il 2006 e il 2017, un trend di significativo e continuo calo, a indicare quanto il servizio sia diventato marginale e sostanzialmente inadeguato a farsi carico del bisogno di cura. A ciò si aggiungono, sia pure con grandi diversità tra le varie regioni (e anche al loro interno), diverse criticità come criteri selettivi e stringenti (ad esempio un determinato grado d'invalidità, la mancanza di caregiver familiari, una certificazione sanitaria specifica ecc.); iter burocratici complessi (ad esempio presentazione dell'ISEE); costi elevati, dal momento che le quote di partecipazione da corrispondere per il servizio, generalmente individuate in base all'ISEE, in alcuni Comuni risultano molto alte. Si tratta, dunque, di un servizio guidato sempre più da una logica socio-assistenziale che, in parallelo alla non autosufficienza, nei fatti considera la mancanza (o la debolezza) di reti familiari e di risorse economiche quali criteri prioritari per l'erogazione. È logico che a queste condizioni e considerato l'esiguo numero di ore offerte settimanalmente, risulti molto poco attraente per gli stessi soggetti che pure ne avrebbero diritto. È in questo sistema sociale e culturale che si inserisce la figura del caregiver, ovvero un familiare, di qualsiasi età, che fornisce assistenza, in genere senza remunerazione, al di fuori di un rapporto di lavoro formale o professionale (Eurocarers)⁴.

Secondo l'Istat, gli ultimi dati pubblicati risalgono al 2019, le persone di 15 anni e più che forniscono assistenza almeno una volta alla settimana a un familiare sono poco più di sette milioni. Se si considera che l'invecchiamento della popolazione sta colpendo in particolar modo l'Italia (ONU 2023; Cnel 2024a; European Commission 2024; Rosina e Impicciatore 2022), dal momento che il nostro Paese è il più 'grigio' in Europa⁵ e, dopo il Giappone, quello con la maggiore percentuale di anziani al mondo, si può comprendere come sia logico aspettarsi un incremento di questo ultimo dato e quindi una crescita dell'esercito dei *caregivers*.

2. La cura dei familiari anziani non autosufficienti tra dovere morale e obbligo giuridico

La letteratura sociologica e antropologica presenta l'attività di cura esercitata nei confronti

2 Per quanto concerne la rete sociale, non sono disponibili dati sulla rete di offerta nazionale, salvo per il dato sui posti letto in strutture residenziali proposto da Istat che non è stato aggiornato. Ad ogni modo, nel 2020 questi sono stati 11.171, in calo del 33% rispetto alla rilevazione relativa al 2018. Anche in questo caso, l'assenza di dati interpretativi limita la capacità di analizzare puntualmente le ragioni di questo andamento. Tra le ipotesi più plausibili, il calo è dovuto alle chiusure delle strutture sociali durante il 2020.

3 Reperibile alla pagina web <https://www.luoghicura.it/network-non-autosufficienza/>, consultata il 15/05/2025.

4 Eurocarers - European Association Working for Carers, reperibile alla pagina web <https://eurocarers.org/about-carers/>, alla sezione informazioni sui caregivers, consultata il 18/02/2025.

5 L'Italia, con il suo 24,3% della popolazione over 65, è seguita da Portogallo (24,1%), Bulgaria (23,8%), Finlandia (23,8%) e Grecia (23,3%): dati Eurostat, estratti il 10/05/2025, reperibili alla seguente pagina web https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing&action=statexp-seat&lang=it.

del familiare come l'adempimento di un dovere generazionale: il coniuge e/o i figli si sentono tenuti ad assistere il congiunto anziano non autosufficiente in virtù di un obbligo di natura morale e sociale (Cohen 1998; Carsten 2013; Thelen 2015) fondato sul legame affettivo scaturente dalla parentela.

Il mancato assolvimento comporterebbe ripercussioni sia nella sfera intima e personale (scrupoli di coscienza, rimorsi, sensi di colpa: Jarrett 1985; Marsili *et al.* 2006; Canciani 2009; Leibing 2016), sia nella dimensione collettiva, sotto forma di disistima e discredito sociale (significativi, al riguardo, gli stralci delle interviste ai caregiver familiari partecipanti ai gruppi di auto-mutuo aiuto in Diodati 2022). Conseguentemente, il caregiver familiare rischia di sentirsi compresso tra la fatica che accompagna l'attività di cura (Bastawrous 2013; Purkis e Ceci 2015) – generalmente impegnativa, totalizzante, con esiti deflagranti a livello psicologico (“l'imperativo morale del *caregiving* diventa in quest'ultima prospettiva una causa di sofferenza cronica, di natura psicologica e sociale”: Diodati 2021) e per la propria vita personale e professionale, soprattutto quando esercitata a medio-lungo termine – e gli effetti del mancato o non adeguato (o, meglio, percepito dallo stesso caregiver come non adeguato, nell'affannoso tentativo di raggiungere un modello idealizzato di cura familiare: Sadler e McKeivitt 2013) compimento di tale dovere etico.

Il peso assistenziale e i costi emotivi da sostenere si ripercuotono in ogni ambito della sfera esistenziale: dalla salute (dagli studi effettuati dal premio Nobel per la medicina Elizabeth Blackburn emerge che l'aspettativa di vita di un caregiver è dai 9 ai 17 anni inferiore alla media della popolazione) all'ambito lavorativo e relazionale (isolamento sociale, assenza di spazio per il proprio benessere, continue rinunce, diminuzione del tempo da dedicare al lavoro o ai propri bisogni, ad altri ruoli familiari, genitoriali, coniugali, professionali...).

In questa prospettiva viene fortemente compromessa la visione favolistica dello spontaneismo e volontarismo del caregiving familiare: la parentela è una condizione, non una scelta (Federici 2012), e il carico di responsabilità collegato all'attività di cura viene percepito e assunto dal *carer* come un'obbligazione naturale⁶.

La convinzione della sussistenza del dovere morale di prendersi cura dei propri cari anziani e non autosufficienti e la sua presunta assenza di limiti (Diodati 2021), che si è perpetuata di generazione in generazione, come dimostra la diffusa concezione familistica della cura, alla quale fa da pendant il lento e inadeguato sviluppo del sistema di *long-term care*

pubblico, rischia, però, di non reggere alle rilevanti trasformazioni socio-economico-culturali in atto, come ha dimostrato lo ‘stress test’ della pandemia da Covid-19 (Guaita 2021).

In primo luogo, le stesse famiglie, che finora hanno prevalentemente gestito la cura all'interno delle mura domestiche in una sorta di ‘*Do It Yourself Welfare*’ (Borelli 2020) – anche con l'ausilio di personale retribuito (gli assistenti familiari, comunemente e riduttivamente definiti badanti), talvolta occupato in maniera irregolare – si stanno trasformando: i legami matrimoniali tendono a sfaldarsi più facilmente, i nuclei familiari si frantumano e rimpiccioliscono, aumentano le solitudini (ILO 2018). Inoltre, l'aumento dell'inflazione e del ritmo di crescita dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi rischiano di erodere parte delle risorse private di cui le famiglie possono disporre (Luppi 2015) per far fronte alla domanda di cura.

Infine, la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro (Freguja *et al.* 2025) e le nuove emigrazioni, soprattutto dei giovani, verso le regioni del Nord Italia e l'estero (secondo Istat (2025), nel 2024 sono aumentate di oltre il 20% le emigrazioni per l'estero, che passano da 158 mila del 2023 a poco meno di 191 mila, facendo registrare così il valore più elevato finora osservato negli anni Duemila), mettono a repentaglio la tenuta di un sistema di welfare familiare che finora ha garantito il massimo risultato con il minore impegno possibile da parte del bilancio pubblico.

Alla luce del graduale sgretolamento del tessuto familiare e sociale nel quale affonda le proprie radici il dovere morale della cura familiare, assume particolare rilevanza e urgenza la riflessione sulla individuazione dei fondamenti giuridici del caregiving nel nostro ordinamento, al fine di identificare i soggetti deputati all'adempimento di tale obbligo e il perimetro delle loro responsabilità.

3. La cura familiare nella Costituzione e nel diritto di famiglia

Che la Costituzione italiana riconosca e tuteli la famiglia come “cellula fondamentale della società civile e suo modulo organizzativo primario ed elementare, comunità originaria ove si realizza la venuta al mondo e la crescita personale e sociale di ciascuno” (Paradiso 2024) risulta evidente dalla lettera e dallo spirito degli artt. 29-31.

I capisaldi forniti da tali articoli rivelano la grande attenzione e premura costituzionale nei confronti della famiglia, considerata perno della società, ma dall'articolata rete di principi e tutele

6 Il riferimento è all'art. 2034 c.c.

emerge un'immagine che trova sempre meno corrispondenza nella realtà odierna, in cui, secondo i dati Istat (2024a), i matrimoni sono in calo, le coppie di fatto e le unioni civili tra partner dello stesso sesso aumentano e il numero di anziani è pari a circa sei volte il numero dei bambini (Istat 2024b).

Rispetto al modello costituzionale, la struttura stessa della famiglia si è profondamente trasformata nell'arco di oltre settanta anni e, per rispondere al mutato contesto sociale, è stata introdotta la legge 20 maggio 2016, n. 76, sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulla disciplina delle convivenze (Carpaneto *et al.* (2019) si chiedono “se sia tuttora utile, oltre che possibile, riunire realtà così diverse sotto l'unica definizione di famiglia”). D'altronde, la realtà familiare non deriva da una costruzione giuridica, ma dal bisogno spontaneo e naturale dell'uomo di creare una comunione di affetti, nella quale sviluppare la propria personalità e dare soddisfazione alle fondamentali esigenze di vita. E tale esigenza può trovare soddisfacimento anche mediante le altre forme contemplate dall'ordinamento. Pertanto, la nozione di famiglia non è univoca e statica, ma è immersa nella realtà circostante ed evolve, come dimostra l'ampia e variegata disciplina attualmente vigente, che ha dilatato i confini dei perimetri familiari e, di conseguenza, l'area dei possibili datori e percettori di cura. Ad essere cambiata nel corso del tempo è anche la direzione della domanda di cura familiare, in quanto, a causa del calo della natalità e dell'invecchiamento della popolazione, concerne sempre meno l'orientamento discendente (dai genitori verso i figli minori), sul quale sono chiaramente focalizzati gli artt. 30 e 31 della Costituzione, e sempre più il senso ascendente (dai figli verso i genitori anziani), di cui sembrerebbe non esserci traccia negli articoli costituzionali dedicati alla famiglia.

In realtà, il dovere – giuridico – di cura nei confronti di ciascun componente della famiglia e, dunque, anche verso i parenti anziani non autosufficienti, è rinvenibile, in via generale, nell'art.

2 della Costituzione, che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”⁷.

Il principio della solidarietà familiare sottintende una congerie di obblighi reciproci di assistenza, che, con varia intensità e diverso contenuto, derivano dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinità (Stanzione 2021; Auletta 2024), il cui apice si raggiunge nella c.d. famiglia nucleare, composta da genitori e figli. Il fatto stesso che la Costituzione non intenda entrare nelle dinamiche della cura familiare è sintomo della convinzione, all'epoca imperante e ancora oggi molto sentita, che, da un lato, “la famiglia trovi da sé la chiave di risoluzione dei conflitti di interessi che di volta in volta possono sorgere al suo interno” (Auletta 2024), e, dall'altro, si tratti di “una realtà metagiuridica” (Bevivino 2023) appartenente “agli istinti primi, alla morale, alla religione più che al mondo del diritto” (Jemolo 1949), quasi “un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto” (Patti 2022).

Eppure, per quanto i rapporti familiari possano trascendere nella dimensione affettiva, che nessuna disposizione normativa potrà mai descrivere e regolamentare adeguatamente, non si può negare che la famiglia sia una realtà giuridica dalla sua costituzione⁸ al suo eventuale scioglimento (separazione, divorzio, annullamento, scioglimento dell'unione civile), con produzione di effetti giuridici nei confronti di ciascuno dei componenti. E i numerosi articoli dedicati agli obblighi di assistenza tra congiunti, inseriti nel libro primo del Codice civile, ne sono la dimostrazione.

Anche se, in questo ambito, non si parla espressamente di “cura” – la cui accezione codicistica è molto restrittiva⁹ e concerne esclusivamente la tutela dei minori¹⁰, degli interdetti e degli inabilitati¹¹ da parte del tutore, del protutore e del curatore – il riferimento alla “assistenza morale e materiale” tra coniugi e alla “collaborazione nell'interesse della famiglia”¹², alla contribuzione

7 Nell'art. 2 della Costituzione trovano fondamento anche le relazioni affettive che si caratterizzano mediante le convivenze di fatto e le unioni civili: v. Cass. civ., sez. un., 18 gennaio 2024, n. 1900, in *wikilabour.it*; Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2023, n. 18134, in *DeJure*; Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1277, in *Altalex.com*; Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214, in *Altalex.com*.

8 Il matrimonio, così come l'unione civile, è un negozio giuridico. Inoltre, le convivenze di fatto presuppongono (v. art. 1, comma 37, L. n. 76/2016) la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che è un atto giuridico.

9 Così come avviene in ambito penalistico: v. art. 591 c.p., che punisce con la reclusione chiunque abbandoni una persona minore di anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

10 V. artt. 357, 360, comma 3, e 361 c.c.

11 Art. 424 c.c.

12 Art. 143 c.c.

dei figli conviventi “in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia”¹³, all’obbligo di parenti e affini di “prestare gli alimenti”¹⁴ ove sussistano i presupposti, offre interessanti spunti di riflessione sui soggetti obbligati e sul perimetro dell’obbligazione stessa.

4. I soggetti obbligati: il coniuge

Parità¹⁵ e solidarietà¹⁶ sono i principi cardine sui quali poggia il rapporto coniugale (Barbiera 2005; Stanzione 2021) alla luce delle disposizioni codicistiche, così come riformate nel 1975¹⁷.

Il modello di vita coniugale tratteggiato dall’art. 143 c.c. è rappresentato dalla c.d. comunione di vita e di affetto, che si concretizza nei doveri elencati nel secondo comma (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione), che, al tempo stesso, sono inderogabili, ma dai contorni piuttosto sfumati (Bonilini 2012; Auletta 2024).

Uno dei doveri individuati dal secondo comma dell’art. 143 c.c. rientra pacificamente nell’ampia accezione di cura familiare, ossia l’assistenza morale e materiale, di cui la collaborazione nell’interesse della famiglia, introdotta dalla riforma del 1975, rappresenterebbe una specificazione (Auletta 2024). L’assistenza consiste nel sostegno reciproco tra i coniugi, sotto il profilo sia spirituale sia economico, per il soddisfacimento delle esigenze di vita dell’altro. L’accudimento del coniuge anziano e non autosufficiente rientra pienamente in questa prospettiva. Anzi, si potrebbe sostenere che si tratti proprio dell’apice del sostegno da assicurare al consorte. L’interrogativo concerne, però, la natura, l’entità e gli eventuali limiti al dovere di assistenza nei confronti del coniuge.

La natura dell’obbligo è senz’altro giuridica, come dimostrano le conseguenze del mancato adempimento sia sul piano civile¹⁸ che penale¹⁹. Più difficile è individuarne con certezza il raggio d’azione.

Per quanto riguarda il sostegno economico, la sua entità è disciplinata dal c.d. dovere di contribuzione, di cui al terzo comma dell’art. 143 c.c.: “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”. Di conseguenza, l’obbligo di fornire i mezzi economici necessari al mantenimento di un adeguato tenore di vita (Autorino Stanzione 2005) è commisurato alla consistenza patrimoniale di ciascuno e al lavoro svolto, anche casalingo. Il lavoro casalingo è, infatti, considerato una modalità di adempimento del dovere di contribuzione perché comporta un risparmio di spesa e, quindi, un aumento della ricchezza familiare²⁰.

L’assistenza morale è meno agevolmente quantificabile, in quanto si traduce nell’impegno, nelle energie, nel sacrificio profusi dal coniuge per la realizzazione delle esigenze di vita dell’altro. Il limite a tale dovere è stato significativamente individuato “nel diritto di ognuno dei coniugi di realizzarsi come persona” (Furguele 1979), affinché non vengano “conculcati i suoi diritti inviolabili” (Stanzione 2021) attraverso l’imposizione di “una resistenza e una tolleranza eccezionali”²¹.

Il partner dell’unione civile e il convivente di fatto alla luce della legge n. 76 del 2016

In forza del comma 20 dell’art. 1 della legge 76/2016, le parti dell’unione civile hanno una posizione analoga a quella rivestita dal coniuge, per cui il dovere di assistenza morale e materiale²² sussiste nelle medesime modalità sopra analizzate. Anche l’unione civile è un legame affettivo stabile fondato sulla solidarietà e sulla reciproca assunzione di diritti e di doveri (Bonamini 2017), per cui si producono i medesimi effetti del matrimonio sia sotto il profilo economico – la contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo – che morale.

13 Art. 315 *bis* c.c.

14 Artt. 433-443 c.c.

15 A norma del primo comma dell’art. 143 c.c. “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”.

16 V. secondo comma dell’art. 143 c.c.

17 L. 19 maggio 1975, n.151.

18 Ad esempio, dichiarazione della separazione con addebito al marito, che abbia tenuto verso la moglie affetta da grave malattia un comportamento sprezzante ed insensibile, rifiutando di prestarle l’aiuto necessario e l’adeguato conforto spirituale: App. Napoli 8 marzo 2007, in *DeJure*.

19 La violazione dell’obbligo di assistenza può configurarsi addirittura come reato: v. art. 570 c.p.

20 Cass. 20 ottobre 2005, n. 20324. In tal senso, v. anche Cass. 20 luglio 2010, n. 16896.

21 Trib. Monza 16 aprile 1986, in *DeJure*, relativamente ad un caso di grave infermità, permanente e non reversibile. Il dovere di assistenza viene, comunque, meno per effetto della separazione personale, in quanto è strutturalmente correlato a quello di coabitazione: v. Cass. pen. 14 giugno 1996, n.8897, in *DeJure*.

22 V. art. 1, comma 1, L. n.76/2016.

La reciproca assistenza morale e materiale è alla base anche delle convivenze di fatto²³ tra due persone maggiorenni, unite stabilmente²⁴ da legami affettivi di coppia e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Al riguardo, proprio la consacrazione normativa di questo fenomeno sociale ampiamente diffuso ha dato grande slancio al riconoscimento giuridico dei doveri di assistenza morale e materiale configurabili tra i conviventi, in virtù della solidarietà sulla quale si fonda il rapporto.

Per alcuni decenni la giurisprudenza aveva negato la giuridicità del dovere di assistenza tra i partner, considerandolo una prestazione spontanea sulla base di valori morali e sociali. L'orientamento precedente all'entrata in vigore della L. n. 76/2016 sottolineava proprio la "assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica" delle unioni di fatto, sul cui "terreno fecondo (...) possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della *soluti retentio*"²⁵. Anche la Corte costituzionale si è in passato pronunciata sulla convivenza *more uxorio* quale "rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corresponsività dei diritti e doveri"²⁶, escludendo, dunque l'applicazione degli artt. 143 ss. c.c. e giustificando il differente trattamento rispetto al matrimonio²⁷.

Le più recenti pronunce hanno segnato un'inversione di rotta, alla luce della legge n. 76 del 2016. Pur ammettendo che la situazione di convivenza non sia pienamente assimilabile al matrimonio, sia sotto il profilo della stabilità che di quello delle tutele offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, riconoscono che, in quanto "espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità" verso il partner e il nucleo

familiare, l'instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna "dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale"²⁸. Si tratta di un dovere che assume rilievi molto concreti, come dimostra l'orientamento giurisprudenziale che prende in considerazione il periodo di convivenza (sia prematrimoniale sia pre-unione civile) ai fini della determinazione dell'assegno divorzile o dell'assegno di mantenimento²⁹.

Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale è possibile individuare anche nelle convivenze di fatto il dovere di assistenza – e, quindi, di cura nei confronti del compagno o della compagna anziani e non autosufficienti – benché con minore intensità rispetto all'art. 143 c.c. In ogni caso, le differenze di disciplina che permangono non possono ledere i diritti fondamentali di ciascuna delle parti dell'unione di fatto³⁰.

I figli

Che sia "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli" è sancito dal primo comma dell'art. 30 della Costituzione, ma *quid iuris* quando sono i figli a doversi prendere cura dei genitori anziani e non autosufficienti? È un'ipotesi che non viene espressamente contemplata e la cui soluzione va individuata nell'articolata trama di obblighi familiari intessuta nel libro primo del Codice civile. A norma del quarto comma dell'art. 315 *bis* c.c., "il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".

Risulta piuttosto arduo individuare il contenuto del precetto. Si può soltanto intuire che, proprio in

23 Art. 1, comma 36, L. n.76/2016.

24 Ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, l'art. 1, comma 37, L. n.76/2016 fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

25 I virgolettati sono tratti da Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n.1277, in *Questione Giustizia*, 16 aprile 2014. V. anche Cass. civ. 3 febbraio 1975, n.389, in *Foro it.*, 1975, I, c. 2301; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 1980, n.651, in *DeJure*. Non sussistendo un dovere giuridico di contribuzione tra i conviventi, le prestazioni volte al soddisfacimento delle esigenze familiari si configuravano come adempimento di un'obbligazione naturale a norma dell'art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità di quanto prestato spontaneamente in esecuzione di doveri morali o sociali.

26 Corte cost. 14 aprile 1980, n.45, in *GiurCost.org*.

27 Corte cost. 20 aprile 2004, n.121, in *GiurCost.org*.

28 I virgolettati sono tratti da Cass. civ., sez. un., 5 novembre 2021, n.32198, in *DeJure*.

29 Cass. civ., sez. un., 27 dicembre 2023, n.35969; Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2023, n.35385; Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2023, n.3645; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2023, n.34728, tutte in *DeJure*.

30 V. Corte cost. 25 luglio 2024, n.148, in *GiurCost.org*.

virtù del legame familiare, si tratti di un *quid pluris* del generale dovere di rispetto nei confronti dei diritti inviolabili della persona umana scaturente dall'art. 2 della Costituzione. Anche se non vi è alcuna specificazione al riguardo, è ragionevole ritenere che la durata dell'obbligo si protragga per tutta la vita, a differenza del dovere di contribuzione che permane soltanto durante la convivenza con i genitori. Inoltre, è opportuno rilevare che la disposizione normativa è insuscettibile di coercizione perché non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, tanto da far ritenere che si tratti di una 'formula vuota' (Vercellone 1987).

All'evanescenza del dovere di rispetto si contrappone la concretezza dell'obbligo di contribuzione dei figli al mantenimento della famiglia in base alle effettive capacità, sostanze e redditi. Questo dovere include senz'altro anche l'accudimento dei genitori anziani non autosufficienti, ma, come segnalato, è limitato al periodo di convivenza in famiglia e cessa con l'inizio della vita indipendente del figlio.

Il requisito della convivenza non è casuale, in quanto "non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura"³¹. Nel caso in cui non conviva più con i genitori, il dovere di contribuzione viene meno e residua soltanto l'eventuale obbligo alimentare, che accomuna la posizione del figlio ai parenti e affini.

I parenti e gli affini

L'art. 433 c.c. elenca le persone obbligate a versare i c.d. alimenti, ossia le prestazioni dei mezzi di sostentamento necessari alla persona per condurre una vita dignitosa (Bianca 2005). Gli alimenti costituirebbero lo 'stretto necessario', correlato allo stato di bisogno del congiunto, e trovano il loro fondamento nella giuridicizzazione del dovere di solidarietà³² derivante dall'appartenenza allo stesso gruppo familiare. L'obbligo alimentare lega i membri della famiglia nella sua accezione più estesa (coniuge; figli, anche adottivi; discendenti prossimi; genitori; ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle) ed è caratterizzato dalla reciprocità: ciascuno può essere, al tempo stesso, soggetto attivo e passivo dell'obbligazione.

Presupposti per il sorgere dell'obbligo alimentare sono lo stato di bisogno della persona, che deve

essere sprovvista di redditi sufficienti a soddisfare i propri bisogni di vita (vitto, alloggio, spese mediche, vestiario...) e incapace di procurarseli³³, la sussistenza del vincolo di parentela o affinità individuato dall'art. 433 c.c. e la capacità economica del soggetto obbligato di provvedere. In particolare, è opportuno sottolineare che, per essere obbligato a fornire gli alimenti, il congiunto deve essere titolare di un reddito in grado di fare fronte alle esigenze altrui, dopo aver soddisfatto i bisogni di vita propri e della propria famiglia. Non è richiesto di dover affrontare pesanti sacrifici al fine di porsi in condizione di adempiere (Auletta 2024).

A scelta dell'obbligato, l'adempimento della prestazione alimentare può avvenire mediante la corresponsione di un assegno periodico o accogliendo e mantenendo il parente bisognoso nella propria casa³⁴. L'autorità giudiziaria può sindacare la scelta qualora la ritenga contraria agli interessi del parente in condizioni di bisogno (ad esempio, nel caso di sradicamento dal proprio ambiente di vita o di convivenza ingestibile per incompatibilità caratteriale). Al contrario, l'accoglimento dell'alimentando in casa dell'obbligato non può mai essere imposto dal giudice contro la volontà di quest'ultimo, perché una simile imposizione sarebbe lesiva della libertà di autodeterminazione.

È opportuno evidenziare che lo stato di bisogno al quale fa riferimento il Codice civile è esclusivamente di tipo economico (l'assenza dei mezzi di sussistenza) e, quindi, non può essere assimilato alla difficoltà o al disagio nel far fronte alla gestione quotidiana da parte di un parente o affine non autosufficiente, purché sia titolare di un reddito adeguato a condurre una vita dignitosa. Inoltre, non viene operata alcuna distinzione in base all'età del soggetto bisognoso.

Conclusioni: il perimetro dell'obbligo di cura familiare tra criticità e prospettive giuslavoristiche

Molteplici sono gli spunti di riflessione che scaturiscono dal confronto tra il dovere di cura esercitato dal caregiver familiare, così come emerge dai dati statistici a livello nazionale, e gli obblighi giuridici disciplinati dal libro primo del Codice civile. Innanzitutto, è acclarato che, in Italia, la casa sia il luogo privilegiato dell'assistenza e che l'attività di cura sia svolta principalmente in famiglia, come dimostra la stessa definizione di caregiver familiare, introdotta dall'art. 1, comma 255, della legge del 27

31 Corte cost. 7 dicembre 2018, n.232, in *GiurCost.org*.

32 Art. 2 della Costituzione.

33 Sul punto, v. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2011, n.19579, in *DeJure*; Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2013, n.25248, in *DeJure*.

34 Art. 443 c.c.

dicembre 2017, n. 205. Il 65% dei caregiver familiari è composto da donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni³⁵, le quali, nel 60% dei casi, sono costrette ad abbandonare il lavoro per potersi dedicare a tempo pieno all'assistenza dei familiari anziani e non autosufficienti.

La prima criticità da affrontare è, pertanto, l'incancrenirsi di una disuguaglianza di genere, che, a causa della cronica carenza del sistema italiano di *long-term care*, affida alle donne, prevalentemente mogli e figlie, la responsabilità e la gestione della cura in ambito familiare, impedendo o riducendo la loro partecipazione al mercato del lavoro e, conseguentemente, all'acquisizione di un'indipendenza economica e sociale (Brollo e Fili 2004). Per quanto la Costituzione riconosca alle donne una "essenziale funzione familiare"³⁶, questa non deve certamente rappresentare una *deminutio* nella loro realizzazione come persone.

L'analisi delle disposizioni codicistiche consente di rilevare che, tra i vari legami di parentela coinvolti nell'assistenza ai familiari, è il rapporto di coniugio (al quale è assimilabile l'unione civile) a essere caratterizzato dall'obbligo di maggiore ampiezza e intensità. Il perimetro disegnato dal dovere di assistenza morale e materiale derivante dal secondo comma dell'art. 143 c.c. può considerarsi sovrapponibile alla nozione di cura nella sua visione olistica. La cura, infatti, afferisce alla sfera relazionale della persona, al fine di perseguire la salute come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo come mera assenza di malattia"³⁷.

Questa attività richiede al caregiver familiare un impegno costante, prolungato nel tempo e talvolta totalizzante, impedendo lo svolgimento di ogni attività al di fuori delle mura domestiche. Secondo il Cnel (2024b), il 47,3% dei caregiver familiari è impegnato per più di 40 ore alla settimana e quasi il 70% ha un carico di cura che si protrae da oltre 5 anni.

Nella maggior parte dei casi non si tratta di una scelta liberamente assunta, ma di una necessità causata dalla carenza di servizi pubblici di cura e dalla difficoltà di sostenere la spesa di un assistente familiare a tempo pieno. Come visto, però, l'obbligo

di assistenza nei confronti del coniuge (anche anziano e non autosufficiente), per quanto ampio, ha comunque un limite, consistente nel diritto di ciascuno di realizzarsi come persona e di non subire alcuna compressione dei propri diritti inviolabili. Alla luce di ciò, sorge spontaneo chiedersi se la rinuncia ad un'attività professionale per assistere il coniuge rappresenti un ostacolo alla propria realizzazione e, dunque, violi un diritto fondamentale.

Il lavoro è un pilastro del nostro impianto costituzionale³⁸, è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini³⁹ e, al contempo, un "dovere" per concorrere "al progresso materiale o spirituale della società", mediante lo svolgimento di un'attività o una funzione "secondo le proprie possibilità e la propria scelta"⁴⁰. In tale quadro regolatorio il lavoro assume un ruolo centrale dal quale sono esonerati soltanto gli inabili⁴¹, e per inabilità si intende l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni fisiche o psichiche.

Di conseguenza, per i coniugi caregiver tout court, che non svolgono alcuna funzione extra-familiare, sembrerebbe aprirsi un bivio: o la cura esercitata nei confronti del congiunto è assimilabile al lavoro o si potrebbe addirittura ipotizzare il rischio della lesione di un loro diritto fondamentale, quello alla realizzazione personale attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Nonostante sia ravvisabile nei più recenti interventi normativi qualche spiraglio sul riconoscimento del "valore sociale ed economico per l'intera collettività"⁴² dell'attività del caregiver familiare, le stesse disposizioni ne ribadiscono la natura "non professionale e non retribuita"⁴³, escludendo dal campo di applicazione del diritto del lavoro la cura esercitata nel contesto familiare nei confronti delle persone anziane e non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa, anche a lungo termine, per malattia, infermità o disabilità (Russo 2025).

Questo è un nodo fondamentale da sciogliere per garantire ai caregiver tutele adeguate ed evitare il grave rischio di marginalizzazione economica, lavorativa e sociale che li penalizza. Al riguardo, potrebbe essere importante il riconoscimento di contributi figurativi (Inps 2024) per il periodo

35 I dati, elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono riportati nel Focus *Normativa vigente e proposte di legge sulla figura del caregiver familiare* della Camera dei deputati, 16 gennaio 2025, in <https://temi.camera.it/leg19/post/normativa-vigente-e-proposte-di-legge-sulla-figura-del-caregiver-familiare.html>.

36 Art 37, comma 1, della Costituzione.

37 Preambolo alla Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, entrata in vigore il 7 aprile 1948.

38 "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro": art. 1, comma 1, della Costituzione.

39 Art. 4, comma 1, della Costituzione.

40 I virgolettati sono tratti dal secondo comma dell'art. 4 della Costituzione.

41 V. art. 38, comma 1, della Costituzione.

42 Art. 39, comma 1, D. Lgs. 15 aprile 2024, n.29.

43 Art. 39, comma 1, D. Lgs. n.29/2024.

di caregiving svolto da coloro che, almeno in precedenza, abbiano ricoperto una posizione lavorativa. Tale misura potrebbe sopperire alle lacune contributive presenti nei percorsi lavorativi interrotti o frammentati a causa dell'esercizio dell'attività di assistenza familiare e risulterebbe più efficace di eventuali bonus o elargizioni estemporanee.

Come visto, anche i figli, finché conviventi, hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia⁴⁴ e possono trovarsi a dover gestire la responsabilità e la cura di genitori anziani, rallentando il ritmo degli studi o procrastinando l'inserimento nel mondo lavorativo.

Si tratta di una vera e propria *impasse*: da un lato, il figlio deve adempiere a un obbligo assegnatogli dalla legge nei confronti del genitore convivente e bisognoso di cure e attenzioni, mentre, dall'altro, dovrebbe adempiere ai "doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica (...) anche in vista della propria vita futura"⁴⁵. Individuare un equilibrio tra questi doveri non è un'impresa agevole. Per cercare di contemperare le esigenze, potrebbe risultare utile la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze maturate nell'attività di assistenza e cura, proprio al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro⁴⁶.

Bibliografia

- Arlotti M., Parma A., Ranci C. (2020), Politiche di LTC e disuguaglianze nel caso italiano: evidenze empiriche e ipotesi di riforma, *Politiche Sociali/Social policies*, n.1, pp.125-148
- Auletta T. (2024), *Diritto di famiglia*, Torino, Giappichelli
- Autorino Stanzione G. (a cura di) (2005), *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Il matrimonio. I rapporti personali*, Torino, Giappichelli
- Barbiera L. (2005), *Il matrimonio*, Padova, Cedam
- Bastawrous M. (2013), Caregiver Burden. A Critical Discussion, *International Journal of Nursing Studies*, n.3, pp.431-441
- Bevivino G. (2023), *Introduzione "critica" al diritto di famiglia. Regole e tendenze del moderno diritto nelle relazioni familiari*, Torino, Giappichelli
- Bianca C. M. (2005), *Diritto civile. La famiglia e le successioni*, vol. 2, Milano, Giuffrè
- Bonamini T. (2017), *I doveri nascenti dall'unione civile*, in Bonilini G. (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia. Unione civile e convivenza di fatto*, Milano, Utet, p.206
- Bonilini G. (2012), Art. 143 c.c., in Bonilini G., Confortini M., Granelli C., *Codice civile commentato*, Milano, Utet Giuridica, p.90
- Borelli S. (2020), *Who cares? Il lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, Napoli, Jovene
- Brollo M., Filì V. (2004), *Le politiche del lavoro possono trasformarsi in politiche per la famiglia?*, in *La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori. Convegno Internazionale Roma 15 e 16 maggio 2003*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, pp.503-545
- Daly M., León M., Pfau-Effinger B., Ranci C., Rostgaard T. (2022), COVID-19 and Policies for Care Homes in the First Wave of the Pandemic in European Welfare States: Too Little, Too Late?, *Journal of European Social Policy*, 32, n.1, pp.48-59
- Canciani M. (2009), Promuovere l'auto-mutuo aiuto per caregiver, *Prospettive Sociali e Sanitarie*, n.2, pp.7-21
- Carpaneto L., Pesce F., Queirolo I. (2019), *La famiglia nell'azione della comunità e dell'Unione Europea: la progressiva "erosione" della sovranità statale*, in Carpaneto L., Pesce F., Queirolo I. (a cura di), *La "famiglia in movimento" nello spazio europeo di libertà e giustizia*, Torino, Giappichelli, cap.1
- Carsten J. (2013), What Kinship Does and How, *Journal of Ethnographic Theory*, n.2. pp.245-251
- Cnel (2024a), *Rapporto 2024. Demografia e forza lavoro*, Roma, Cnel
- Cnel (2024b), *Il valore sociale del caregiver*, Roma, Cnel
- Cohen L. (1998), *No Aging in India: Alzheimer's, The Bad Family, and Other Modern Things*, Berkeley, University of California Press

44 Art. 315 bis, comma 4, c.c.

45 Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n.26875, in *DeJure*.

46 V. art. 39, comma 7, D. Lgs. n.29/2024, che demanda la questione alle Regioni e alle Province autonome.

- Diodati F. (2022), Il riconoscimento del caregiver nell'assistenza agli anziani: prospettive etnografiche sull'opposizione fra cure familiari e cure a pagamento, *Antropologia*, n.1, pp.75-93
- Diodati F. (2021), Oltre l'ambivalenza del "care". Indicazioni analitiche sull'antropologia del prendersi cura, *Rivista della Società italiana di antropologia medica*, 22, n.51, pp.71-101
- Estevez-Abe M., Naldini M. (2016), Politics of Defamilialization: A Comparison of Italy, Japan, Korea and Spain, *Journal of European Social Policy*, 26, n.4, pp.327-343
- European Commission (2024), *Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, in riferimento alla Scheda Paese "Italia", pp.279-281
- Federici S. (2012), *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction and Feminist Struggle*, Oakland, PM PRESS
- Fosti G., Notarnicola E., Perobelli E. (2024) (a cura di), *La sostenibilità del settore Long-term care nel medio-lungo periodo; 6° Rapporto Osservatorio Long-term care*, Milano, Egea
- Freguja C., Romano M.C., Sabbadini L.L. (a cura di) (2025) *Rapporto Cnel-Istat. Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità. Documento di sintesi*, Roma, Cnel-Istat
- Furgiele G. (1979), *Libertà e famiglia*, Milano, Giuffrè
- Guaita A. (2021), *I servizi residenziali (I). Guardare indietro per andare avanti*, in Network Non Autosufficienza (a cura di), *L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, pp.53-62
- Hess M., Schmitz W., Naegel I., Stiemke P. (2023), You Will Take Care of Me when I Am Old: Norms on Children's Caregiver Obligation. An Analysis with Data from the European Values Study, *Journal of Family Research*, 35, pp.196-211
- ILO (2018), *Care work and care jobs for the future of decent work*, Geneva, ILO Publications
- Inps (2024), *Rendiconto di genere 2024*, Roma, Inps
- Istat (2025), *Report Indicatori demografici Anno 2024*, Roma, Istat
- Istat (2024a), *Report Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi anno 2023*, Roma, Istat
- Istat (2024b), *Report Popolazione e società*, Roma, Istat
- Istat (2019), *Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione Europea*, Roma, Istat
- Jarrett V.W.H. (1985), Caregiving within kinship systems: is affection really necessary?, *Gerontologist*, 25, n.1, pp.5-10
- Jemolo A.C. (1949), La famiglia e il diritto, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, vol.3, Napoli, Jovene, p.24 ss.
- Leibing A. (2016), Successful Selves? Heroic tales of Alzheimer's Disease and Personhood in Brazil, in Lamb S. (ed.), *Successful Aging? Global Perspectives on a Contemporary Obsession*, New Brunswick, Rutgers University Press, p.203 ss.
- Luppi M. (2015), Non autosufficienza e impoverimento, in Network Non Autosufficienza (a cura di), *L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore
- Naiditch M., Triantafyllou J., Di Santo P., Carretero Gomez S., Hirsch-Durrett E. (2013), User Perspectives in Long-Term Care and the Role of Informal Carers, in Leichsenring K., Billings J., Nies H. (eds.), *Long-term Care in Europe. Improving Policy and Practice*, London, Palgrave Macmillan UK, pp.45-80
- Muir T. (2017), *Measuring Social Protection for Long-term Care*, OECD Health working papers n.93, OECD Publishing, Paris
- Marsili V., Melchiorre M.G., Lamura G. (2006), Ruolo e prospettive dei gruppi di auto mutuo aiuto per familiari caregiver di anziani non autosufficienti in Italia, *Giornale di Gerontologia*, n.4, pp.240-248
- ONU (2023), *Leaving No One Behind In An Ageing World. World Social Report 2023*, New York, United Nations publication
- Patti S. (2022), La famiglia: dall'isola all'arcipelago?, *Rivista di diritto civile*, n.3, pp.507-523
- Paradiso M. (2024), *Corso di istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli
- Purkis M.E., Ceci C. (2015), Problematising care burden research, *Ageing & Society*, 35, pp.1410-1428

- Ranci C., Arlotti M., Garavaglia E. (2024), Policy inaction. L'inerzia delle politiche LTC in Italia e le sue ragioni, *Politiche Sociali*, XI, n.3, pp.531-552
- Reher D. (1998), Family Ties in Western Europe: Persistent Contrasts, *Population and Development Review*, 24, n.2, pp.203-234
- Rosina A., Impicciatore R. (2022), *Storia demografica d'Italia. Crescita, crisi e sfide*, Roma, Carocci
- Russo M. (2025), *Caregiver familiari e anziani. Profili giuslavoristici delle relazioni di cura*, Roma, IRPPS-CNR
- Sadler E., McKevitt C. (2013), 'Expert Carers': an Emergent Normative Model of the Caregiver, *Social Theory & Health*, n.1, pp.40-58
- Saraceno C. (2020), Politiche per le famiglie e diseguaglianze, *Politiche Sociali*, n.1, pp.103-124
- Saraceno C. (2016), Varieties of Familialism: Comparing four Southern European and East Asian Welfare Regimes, *Journal of European Social Policy*, 26, n.4, pp.314-326
- Stanzione P. (2021), *Manuale di diritto privato*, Torino, Giappichelli
- Tesauro T. (2025), La sfida della non autosufficienza: i nodi irrisolti, in Bramanti D., Errichiello L., Falavigna G., Nanetti S. (a cura di), *Verso un invecchiamento attivo, in salute e sostenibile. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche sul bilanciamento tra lavoro e vita privata*, Quaderni IRCrES n.23, Torino, CNR-IRCrES, pp.117-127
- Thelen T. (2015), Care as Social Organization: Creating, Maintaining and Dissolving Significant Relations, *Anthropological Theory*, n.4, pp.497-515
- Tur-Sinai A., Teti A., Rommel A., Hlebec V., Lamura G. (2020), How Many Older Informal Caregivers Are There in Europe? Comparison of Estimates of their Prevalence from three European Surveys, *International journal of environmental research and public health*, 17, n.24, 9531
- Vercellone P. (1987), La filiazione, in Vassalli F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, Utet

Tiziana Tesauro

t.tesauro@irpps.cnr.it

Ricercatrice presso l'IRPPS del CNR. Si occupa di sistemi di welfare e politiche sociali, con particolare attenzione all'organizzazione dei servizi socio-assistenziali per gli anziani, e di processi e pratiche formative in ambito sociosanitario, dove ha sperimentato il prototipo denominato Trame. Task leader per il progetto Age-It. Fra le pubblicazioni si segnalano: *La sfida della non autosufficienza: i nodi irrisolti* (2025), in *Verso un invecchiamento attivo, in salute e sostenibile. Riflessioni teoriche ed evidenze empiriche sul bilanciamento tra lavoro e vita privata*, Quaderni IRCrES 23 (2025) e Theatre and professional training: The Trame method, *The British Journal of Social Work*, n.8 (2022).

Marianna Russo

mariannarusso@cnr.it

Assegnista di ricerca presso l'IRPPS del CNR. Giuslavorista, relatrice in occasione di convegni nazionali e internazionali, titolare di incarichi di insegnamento in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, è autrice di numerosi contributi. Fra le pubblicazioni si segnalano: *Caregiver familiari e anziani. Profili giuslavoristici delle relazioni di cura*, IRPPS-CNR (2025) e *Strategie e misure di age management nel d. lgs. n. 29/2024 e nella contrattazione collettiva* in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, n.3 (2025).